

Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007

(del 12 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l'articolo 322 LT;

richiamato l'articolo 39 LT concernente la compensazione degli effetti della progressione a freddo;

considerato che, dall'ultimo adeguamento avvenuto al 31.12.2003, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è passato da 102.6 punti (base maggio 2000 = 100) a 104.7 punti al 31.12.2005, con un aumento di 2.1 punti pari al 2.047%;

precisato che gli arrotondamenti sono avvenuti al 100.- franchi superiore o inferiore, ma che il calcolo è avvenuto partendo dal dato esatto non arrotondato;

decreta:

Imposizione globale secondo il dispendio
(art. 13 LT)

Art. 1 Il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 165'000.- annui.

Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo
(art. 20 LT)

Art. 2 ¹Il valore locativo corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.

²In mancanza di altri elementi utili al calcolo del valore locativo, esso corrisponde di regola al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.

Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente
(art. 25 LT)
a) Principio

Art. 3 ¹Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

²Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

³Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi. Quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

b) Spese di trasporto

Art. 4 ¹Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

- a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l'anno;
- c) per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

²Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili.

³La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3200.– l'anno).

c) Spese supplementari per doppia economia domestica

Art. 5 ¹Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

²La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 15.– il giorno o fr. 3200.– l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 15.–, vale a dire fr. 30.– il giorno o fr. 6400.– l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

³Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1600.– l'anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4800.– l'anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

d) Spese supplementari di alloggio

Art. 6 ¹Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

²È ammessa la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'art. 4 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

e) Lavoro a turni o notturno

Art. 7 ¹Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 15.– oppure fr. 3200.– l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno. Questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'art. 5.

²Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

³Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

f) Altre spese professionali

Art. 8 ¹Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.

²La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2400.– l'anno oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

³La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

g) Spese di perfezionamento e riqualifica professionale

Art. 9 ¹Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate.

²Non è ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 8.

h) Attività accessoria

Art. 10 ¹Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 800.– l'anno.

²Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)

Art. 11 ¹Per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. fr. 1200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1800.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4500.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 13 000.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

²In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

³Gli assegni o borse di studio fino a fr. 1000.– l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte

(art. 106 e 107 LT)

Art. 12 ¹La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.

²Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. Contributi AVS / AI / IPG | 5.05% | del salario lordo |
| 2. Contributi AD | 1.0% | del salario lordo fino a fr. 106'800.– al massimo fr. 1'068.– |
| 3. Contributi AINP | 1.4% | del salario lordo, al massimo fr. 1495.20 |
| 4. Contributi alla previdenza professionale (2. pilastro) | 5.5% | del salario lordo |
| 5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio | a) | dimoranti |
| | | 4% del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 4900.–) |
| | | 6% del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 9'800.–) |
| | | 6.5% del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 9'800.–) |
| | | 7.0% del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 9'800.–) |
| | b) | frontalieri |
| | | 1.5% del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 4'900.–) |
| | | 2.0% del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 9'800.–) |
| 6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione) | fr. 4'000.– | per dimoranti con un solo reddito |
| | fr. 7'400.– | per dimoranti coniugati con doppio reddito |
| | fr. 5'500.– | per frontalieri con un solo reddito |
| | fr. 9'700.– | per frontalieri coniugati con doppio reddito |
| 7. Deduzione per coniugi con doppio reddito | fr. 7'400.– | |
| 8. Deduzione per figli | fr. 10'800.– | per figlio |

³Il moltiplicatore medio comunale è dell'82%.

Tassazione ordinaria sostitutiva
(art. 113 LT)

Art. 13 La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di fr. 120'000.–.

Indicizzazione
(art. 39 LT)

Art. 14 I seguenti articoli della Legge tributaria del 21 giugno 1994 sono così modificati:

Deduzioni generali**Art. 32 cpv. 1 g)**

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'000.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'000.– franchi per gli altri contribuenti. Per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'100.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'100.– franchi per gli altri contribuenti;

Art. 32 cpv. 2

²Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7'400.– franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

Deduzioni sociali**Art. 34 cpv. 1**

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'800.– franchi;
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'600.– franchi, una deduzione per sostentamento da 5'600.– a 10'800.– franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);
- c) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'000.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

Aliquote**Art. 35 cpv. 1, 2, 3**

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie	Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr. 11 500	0.170	0.170
da fr. 11 600	a fr. 15 900	5.321	1.595
da fr. 16 000	a fr. 19 100	6.050	2.341
da fr. 19 200	a fr. 23 800	3.990	2.667
da fr. 23 900	a fr. 27 600	7.626	3.350
da fr. 27 700	a fr. 36 500	9.621	4.879
da fr. 36 600	a fr. 48 100	10.553	6.247
da fr. 48 200	a fr. 53 200	11.174	6.719
da fr. 53 300	a fr. 66 800	12.000	7.794
da fr. 66 900	a fr. 83 700	11.794	8.602
da fr. 83 800	a fr. 104 300	12.681	9.407
da fr. 104 400	a fr. 208 600	13.302	11.354
da fr. 208 700	a fr. 348 700	14.278	12.529
da fr. 348 800	in avanti	15.076	

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr. 18 700	0.154	28.95	0.154
da fr. 18 800	a fr. 22 600	3.990	184.55	0.816
da fr. 22 700	a fr. 25 800	4.434	326.45	1.265
da fr. 25 900	a fr. 30 400	2.660	448.80	1.476
da fr. 30 500	a fr. 38 800	3.990	783.95	2.020
da fr. 38 900	a fr. 43 800	6.651	1 116.50	2.549
da fr. 43 900	a fr. 55 500	7.981	2 050.30	3.694
da fr. 55 600	a fr. 73 100	10.287	3 860.80	5.281
da fr. 73 200	a fr. 82 800	11.262	4 953.20	5.982
da fr. 82 900	a fr. 112 300	12.859	8 746.60	7.788
da fr. 112 400	a fr. 129 100	12.238	10 802.60	8.367
da fr. 129 200	a fr. 167 800	13.125	15 882.00	9.464
da fr. 167 900	a fr. 208 600	14.011	21 598.50	10.354
da fr. 208 700	a fr. 278 300	14.544	31 735.65	11.403
da fr. 278 400	a fr. 697 500	14.898	94 188.05	13.503
da fr. 697 600	in avanti	15.076		

³I redditi inferiori a 11'500.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 18'700.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.

Le frazioni di reddito inferiori a 100.– franchi non sono computate.

**Entrata
in vigore**

Art. 15 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Bellinzona, 12 dicembre 2006

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**